SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 128° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 2 settembre 1987** — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65:

Cassa di risparmio in Bologna:

Credito fondiario

Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1987.
Obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 31 luglio 1987.

Sezione autonoma opere pubbliche

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 3 agosto 1987.
Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 31 luglio 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1987, n. **362**.

Approvazione dello statuto del Centro europeo dell'educazione, in Frascati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21;

Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo del Centro europeo dell'educazione;

Udito il parere n. 2119/86 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 12 novembre 1986;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

È approvato a reso esecutivo il testo dello statuto del Centro europeo dell'educazione annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

GORIA, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 40

STATUTO DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE

Titolo I

ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL CENTRO

Art. 1.

Il Centro europeo dell'educazione, con sede a Frascati, villa Falconieri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I compiti del Centro sono quelli previsti dall'art. 12, comma terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974. Il Centro organizza ed articola le sue attività e sviluppa le proprie attrezzature al fine di realizzare tali compiti di documentazione, studio e ricerca in campo educativo, in collegamento sia con istituzioni internazionali e particolarmente europee, sia con istituzioni nazionali, in primo luogo gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi e la biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze. Il Centro promuove e svolge ricerche, anche sperimentali, che abbiano carattere di particolare rilevanza nei settori di competenza. Esso è sede di incontri e seminari nazionali e internazionali, utili al perseguimento delle sue finalità.

Titolo II

ORGANI DEL CENTRO

Art. 3.

Sono organi del Centro:
il consiglio direttivo;
il presidente;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il consiglio direttivo è composto da undici membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte nel quinquennio successivo.

Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario del Centro e i revisori dei conti.

In caso di cessazione per dimissioni o altra causa di uno o più membri il consiglio viene reintegrato con le stesse procedure di cui al primo comma.

Art. 5.

Il consiglio direttivo:

a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione nonché il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

b) elegge tra i propri membri i delegati alla supervisione dei dipartimenti di cui al successivo art. 15 e ne designa i responsabili tra il personale comandato presso l'ente;

c) delibera annualmente il programma delle attività con l'indicazione delle relative spese;

d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;.

e) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali;

f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredità e donazioni e ad acquistare immobili;

g) delibera le modifiche al presente statuto nonché l'ordinamento interno;

h) designa gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi;

i) delibera il fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il rinnovo del relativo provvedimento di comando nonché sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale;

l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;

n) stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi o completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;

o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le spese minute;

p) designa l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa;

q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni;

r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'ente.

Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive accetto quelle previste ai punti *d), f), l), m)* e *q)* le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera *g)*, per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Art. 6.

Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni mese su convocazione del Presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando è chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 8.

Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.

La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. A parità di voti prevale quello del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce, salvo i casi in cui l'ordinamento preveda lo scrutinio segreto.

Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti del numero dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed è scelto tra i consiglieri di nomina del Ministro della pubblica istruzione.

Il presidente rimane in carica per la durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile per un altro quinquennio.

Art. 8.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente; sovrintende alle sue attività, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute.

Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività dei dipartimenti e dei servizi.

Stipula in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.

Dispone le spese per le attività previste alla lettera *n)* del precedente art. 5.

Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio.

Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 18.

Art. 9.

Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri uno o due vicepresidenti.

Il vicepresidente, o il più anziano fra essi, sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nella trattazione di affari di ordinaria amministrazione e in funzioni di rappresentanza e firma gli ordini di incasso nonché i mandati di pagamento, previa espressa delega del presidente. Nel caso di elezione di due vicepresidenti e nell'indisponibilità di quello più anziano, subentra l'altro nella supplenza.

Art. 10.

Come organo interno di supporto al consiglio direttivo è istituito il comitato di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente o dai due vicepresidenti, dai delegati alla supervisione dei quattro dipartimenti, di cui al successivo art. 15, e dal segretario, incaricato di redigere i verbali delle riunioni.

I delegati sono eletti dal consiglio direttivo fra i propri membri. Il comitato di presidenza predispone i programmi di attività da sottoporre alla approvazione del consiglio direttivo, ne esamina e valuta sistematicamente gli sviluppi e ne riferisce periodicamente al consiglio stesso.

Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro — che lo presiede — da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, e da un rappresentante del Ministero della funzione pubblica.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato.

I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati.

Il collegio dei revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Titolo III

PERSONALE DEL CENTRO

Art. 12.

Il segretario è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione che lo sceglie tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica; dura in carica cinque anni e può essere confermato per un altro quinquennio.

Il segretario:

assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attività dell'ente;

sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attività amministrativo-contabile dell'ente, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali;

predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo;

firma, secondo le norme di cui al successivo art. 18, gli ordini di incasso e i titoli di spesa;

partecipa alle sedute del consiglio direttivo e del comitato di presidenza senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali.

Il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito per gli atti contabili dal responsabile dell'ufficio ragioneria dell'ente.

Art. 13.

Il personale del Centro si compone altresì di personale comandato appartenente al ruolo amministrativo e a quello della scuola, anche universitario.

Il personale comandato è assegnato con decreto ministeriale sulla base di concorsi per titoli indetti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio direttivo dell'ente.

Il comando del personale ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato per un altro quinquennio, a richiesta del consiglio direttivo.

Il servizio prestato in posizione di comando è valido a tutti gli effetti.

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sarà disciplinato sulla base di quanto stabilisce l'art. 16, penultimo e ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Il fabbisogno di personale, ivi compreso quello amministrativo, tecnico e ausiliario, e le relative variazioni vengono stabilite dal consiglio direttivo contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Titolo IV

PATRIMONIO DEL CENTRO

Art. 14.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare attribuito in dotazione ad ogni titolo al CEDE è inizialmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Le modifiche in aumento o in diminuzione avvengono secondo la normativa in vigore per gli enti di diritto pubblico.

Il Centro provvede al finanziamento delle proprie attività con i contributi dello Stato e con i proventi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo.

Titolo V

FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

Art. 15.

Ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, le attività del CEDE afferiscono per materie ai seguenti dipartimenti e servizi:

1) dipartimento di studi e ricerche sulla programmazione e sui costi dei sistemi formativi;

2) dipartimento di studi e ricerche sulla educazione permanente e ricorrente, anche con riferimento ai rapporti di trasformazione e occupazione;

3) dipartimento di studi e ricerche sui problemi dell'apprendimento e della sua valutazione, sulle metodologie didattiche e sull'impiego delle tecnologie educative;

4) dipartimento di studi e ricerche sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;

5) servizio di documentazione e informazione.

I dipartimenti collaborano strettamente tra loro, e si avvalgono del servizio documentazione e informazione.

Il servizio documentazione e informazione è posto sotto la vigilanza diretta della presidenza, e coordinato da un esperto documentalista con particolare competenza nel campo della ricerca educativa.

I responsabili dei dipartimenti e del servizio sono designati di regola dal consiglio direttivo al di fuori dei propri membri dell'ambito del personale comandato.

Ove ciò non risulti possibile, o per i periodi in cui ciò non possa utilmente realizzarsi, funge da responsabile del dipartimento il membro del comitato di presidenza delegato alla supervisione del dipartimento stesso.

Titolo VI

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE DEL CENTRO

Art. 16.

Il bilancio di previsione è di competenza. Esso prevede le entrate che l'ente acquisterà il diritto di percepire e le spese che l'ente assumerà l'obbligo di pagare nel corso dell'esercizio.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Sulla base del programma di attività e del piano di gestione approvati dal consiglio direttivo, entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio ragioneria dell'ente predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e, corredato da una relazione illustrativa, lo presenta al consiglio stesso.

Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione non oltre il 15 dicembre.

Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'ente è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

Tali limiti, non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate in:

a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);

b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento);

c) entrate e spese per partite di giro.

Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Le entrate correnti comprendono:

a) le rendite patrimoniali;

b) i finanziamenti dello Stato;

c) i contributi di altri enti pubblici e privati, e di singole persone;

d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti istituzionali;

e) i proventi delle vendite di pubblicazioni curate dall'ente;

f) altre entrate eventuali.

Le spese correnti comprendono:

A) gli oneri e le spese per il mantenimento del patrimonio;

B) le spese di funzionamento amministrativo e istituzionale.

Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento.

Le spese in conto capitale comprendono le spese destinate all'aumento del patrimonio per il raggiungimento delle finalità istituzionali (acquisto o rinnovo di attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, impianto di biblioteca, uffici, ecc.).

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'ente.

Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello il cui preventivo si riferisce.

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'eventuale utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Nel caso di accertamento, in sede consuntiva, di un disavanzo maggiore di quello presunto, il consiglio deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove o maggiori entrate accertate.

Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse.

Nessuna spesa puo essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non rientri nei limiti del relativo stanziamento.

I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spese eccedenti gli stanziamenti.

Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.

La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.

Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Art. 17.

Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e i capitoli di imputazione della spesa.

Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;

b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte.

Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di personale particolarmente qualificato, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.

È escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta.

Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto *n)* del precedente art. 5.

Art. 18.

Il servizio di cassa deve essere espletato, su di un unico conto corrente, da un istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni più favorevoli.

Per l'espletamento di particolari servizi, l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionate.

Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'istituto cassiere.

Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente.

L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascierà quietanza staccandola da apposito bollettario a «madre e figlia» che gli sarà consegnato dall'ente.

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Le reversali ed i mandati debbono indicare:

a) l'esercizio al quale si riferiscono;

b) il numero d'ordine progressivo;

c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscano alla competenza od ai residui;

d) il nome e il cognome del debitore o del creditore;

e) la causale dell'incasso o del pagamento;

f) la somma da incassare o da pagare;

g) la data di emissione;

h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Le reversali ed i mandati sono compilati in originale e copie.

L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine cronologico; essi devono essere sottoscritti dal presidente, dal segretario e dal responsabile dell'ufficio ragioneria.

Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento.

Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere.

Le reversali e i mandati sono trasmessi all'istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

L'istituto cassiere rimetterà mensilmente all'ente i mandati estinti e le reversali incassate, e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente.

Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi. Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dell'ente dal consiglio direttivo.

L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.

Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presenterà le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel quale giorno il predetto responsabile dovrà versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria.

Le responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

I registri contabili obbligatori sono:

a) il giornale di cassa;

b) il registro partitario delle entrate;

c) il registro partitario delle spese;

d) il libro degli inventari.

Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali — distintamente per competenze e residui — nel giorno in cui sono emessi.

Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature.

Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Art. 19.

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo.

Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato per l'approvazione, non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione.

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare:

1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Art. 20.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto relativamente alle norme concernenti la gestione amministrativo-contabile si rinvia alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Titolo VII

ORDINAMENTO DEL CENTRO

Art. 21.

Ogni altra norma e disposizione di carattere generale necessaria al buon funzionamento del Centro, all'organizzazione delle sue attività, alle modalità d'impiego del personale e all'utilizzazione delle prestazioni fornite da esperti ed enti esterni, è stabilita con apposito ordinamento deliberato dal consiglio direttivo, ai sensi del quartultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974.

Tale ordinamento è emanabile dallo stesso consiglio direttivo su proposta del presidente o di quattro membri non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla approvazione o dall'ultima modifica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

87G0563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1987, n. 363.

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Baltimora (Stati Uniti d'America) e istituzione di un consolato di seconda categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 17 giugno 1959, con il quale veniva istituito in Baltimora (Stati Uniti d'America) un vice consolato di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Filadelfia (Stati Uniti d'America);

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Baltimora (Stati Uniti d'America) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Baltimora (Stati Uniti d'America) un consolato di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Filadelfia (Stati Uniti d'America).

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1° agosto 1987.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1987

COSSIGA

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1987
Registro n. 11 Esteri, foglio n. 250

87G0565

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° settembre 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 4 luglio 1987 - conservatoria dei registri immobiliari di Bologna: per agitazione sindacale;

dal 6 all'11 luglio 1987 - ufficio I.V.A. di Pisa: per disinfestazione dei locali resasi necessaria per la presenza di «pulex irritans», nociva alle persone;

dal 10 al 26 luglio 1987 - conservatoria dei registri immobiliari di Fermo: per il sisma verificatosi il 3 luglio 1987 che ha causato l'inagibilità dei locali dell'ufficio;

in data 11 e 13 luglio 1987 - ufficio del registro di Latina: per il verificarsi di un corto circuito nel quadro generale di fornitura dell'energia elettrica che ha determinato pericolo per la incolumità del personale e del pubblico nonché la inutilizzabilità delle apparecchiature;

in data 13 luglio 1987 - ufficio del registro di Albano Laziale: per mancanza di fornitura di energia elettrica che ha reso inutilizzabili le apparecchiature elettroniche ed impraticabili i locali che, situati in un seminterrato, mancano di luce solare;

in data 22 e 23 luglio 1987 - ufficio I.V.A. di Cagliari: per disinfestazione dei locali resasi necessaria per l'accertata presenza di parassiti nocivi all'igiene pubblica;

in data 31 luglio 1987 - ufficio del registro di Siracusa: per la forzata assenza del personale addetto al servizio autonomo di cassa in quanto convocato dall'autorità giudiziaria, quale testimone della rapina a mano armata subita il 23 gennaio 1987;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro, delle conservatorie dei registri immobiliari ed I.V.A. è accertato come segue:

IN DATA 4 LUGLIO 1987

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Bologna.

DAL 6 ALL'11 LUGLIO 1987

Regione Toscana:

ufficio I.V.A. di Pisa.

DAL 10 AL 26 LUGLIO 1987

Regione Marche:

conservatoria dei registri immobiliari di Fermo.

IN DATA 11 E 13 LUGLIO 1987

Regione Lazio:

ufficio del registro di Latina.

IN DATA 13 LUGLIO 1987

Regione Lazio:

ufficio del registro di Albano Laziale.

IN DATA 22 E 23 LUGLIO 1987

Regione Sardegna:

ufficio I.V.A. di Cagliari.

IN DATA 31 LUGLIO 1987

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A7700

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 agosto 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1987, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per la incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986 e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visti i propri decreti del 23 dicembre 1986, nonché i decreti del 29 dicembre 1986, con i quali è stata fissata nella misura dell'1,75% la commissione onnicomprensiva, per l'anno 1987, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Visto il proprio decreto del 27 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 153 del 3 luglio 1987, con cui è stato fissato nella misura del 10,35% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1987;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre settembre-ottobre 1987 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari all'11,10 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari all'11,10% per il bimestre settembre-ottobre 1987.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre settembre-ottobre 1987, è pari al 12,85 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

87A7719

DECRETO 31 agosto 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1987, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 6 dicembre 1983;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 8 agosto 1986, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1986;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 agosto 1986;

Visto il decreto del 27 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1987, con il quale è stato stabilito per il bimestre luglio-agosto 1987 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1987 è pari al 12,40% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1987;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per il bimestre settembre-ottobre 1987 sulle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,40 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

87A7720

DECRETO 31 agosto 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1987, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981 e dal decreto ministeriale n. 637282 dell'8 agosto 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il decreto interministeriale n. 638421/58 del 23 dicembre 1986 con il quale, a modifica di quanto stabilito dall'art. 3 dei decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche, la competenza a fissare annualmente la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previsto dalle leggi citate in premessa è stata demandata al Ministro del tesoro;

Considerato che, in relazione alla normativa recata dai citati decreti, il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale n. 638422 del 29 dicembre 1986, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è stata stabilita, per l'anno 1987, nella misura dell'1,90%;

Visto il decreto del 27 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1987, con il quale è stato fissato nella misura del 10,30% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre settembre-ottobre 1987 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,30 per cento;

Attesa l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre settembre-ottobre 1987, al 10,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,90% di cui al ricordato decreto ministeriale 29 dicembre 1986, il tasso di riferimento da praticare sulle operazioni è pari, per il bimestre settembre-ottobre 1987, al 12,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

87A7721

DECRETO 31 agosto 1987.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di settembre 1987, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente dela Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente inteventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati

dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1986, nonché il decreto del 29 dicembre 1986, con i quali è stata fissata, per l'anno 1987, la commissione onnicompresniva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, nella misura dell'1,85 per cento;

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1987, con il quale è stato fissato nella misura del 12,25 per cento il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1987;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di settembre 1987, ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 10,45 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 10,45 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85 per cento, il tasso di riferimento per il mese di settembre 1987 è pari a 12,30 per cento.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

87A7717

DECRETO 31 agosto 1987.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre settembre-ottobre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1987, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato per i bimestre luglio-agosto 1987, nella misura dell'11,80% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e dell'11,70% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista per il citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1987 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre settembre-ottobre 1987, nelle seguenti misure:

12,40% annuo posticipato, di cui 1,60% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

12,00% annuo posticipato, di cui 1,40% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

87A7718

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 agosto 1987.

Istituzione dei segnali stradali da apporsi nei casi previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, ultimo comma, del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 285.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 2 e 3, ultimo comma, del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 285, che demandano al Ministro dei lavori pubblici il compito di stabilire la segnaletica stradale per la indicazione delle zone in cui si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge, nonché delle aree in cui la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere a mezzo di dispositivi atti al controllo della sosta stessa;

Considerato che detto decreto-legge 20 luglio 1987, n. 285, riproduce integralmente le disposizioni del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196;

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 11 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1987, e 22 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1987;

Considerato che occorre stabilire i particolari segnali stradali contemplati nel decreto-legge 20 luglio 1987, n. 285, confermando le disposizioni già emanate dai succitati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono confermate le disposizioni del decreto ministeriale 22 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1987. Nel detto decreto i riferimenti al decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196, devono intendersi fatti al decreto-legge 20 luglio 1987, n. 285.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1987

Il Ministro: DE ROSE

87A7716

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 agosto 1987.

Trasporto di materiali per lavori di somma urgenza connessi con gli eventi alluvionali del luglio 1987 in Valtellina. (Ordinanza n. 1126/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le numerose disposizioni emanate per far fronte ai gravi danni ed ai pericoli derivati dagli eventi alluvionali del luglio 1987 in Valtellina;

Visto il telex n. 1504/20.GAB in data 20 agosto 1987, con il quale il prefetto di Sondrio chiede che venga adottato un provvedimento di autorizzazione al trasporto stradale in deroga alle vigenti disposizioni a favore delle seguenti società operanti per risolvere i problemi connessi con la frana di Val di Pola:

Condotte Acqua S.p.a.;
Snam Progetti;
Italstrade;
Cariboni Paride S.p.a. Colico;
Unione S.p.a. Parma;
Soimi costruzioni Porto Marghera;
Fagioli di Parma;
Sicim-Sac S.p.a. Policastro (Salerno);
Ditta Manzi Livorno;
Ditta Battazza Olginate (Como),

e per ogni altra ditta di trasporti incaricata dalle suddette per le stesse finalità;

Ritenuto che la drammaticità della situazione e la urgenza di eseguire alcuni lavori prima dell'avvento delle piogge autunnali impongono l'adozione di provvedimenti eccezionali;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Gli automezzi delle società indicate in premessa o dalle stesse incaricate, che trasportano tubazioni, materiali in genere, attrezzature, macchinari destinati ai cantieri aperti per i lavori di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987 in Valtellina, possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nei giorni e nelle ore in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1987

Il Ministro: GASPARI

87A7726

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 166

Corso dei cambi del 26 agosto 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1322,400	1322,400	1322 —	1322,400	1322,40	1322,40	1322,400	1322,400	1322,400	1322,40
Marco germanico	723,800	723,800	724,20	723,800	723,80	723,80	723,800	723,800	723,800	723,80
Franco francese	216,700	216,700	216,80	216,700	216,70	216,70	216,700	216,700	216,700	216,70
Fiorino olandese	642,200	642,200	642,55	642,200	642,20	642,21	642,230	642,200	642,200	642,20
Franco belga	34,834	34,834	34,84	34,834	34,834	34,83	34,832	34,834	34,834	34,83
Lira sterlina	2133,100	2133,100	2135 —	2133,100	2133,10	2132,50	2131,900	2133,100	2133,100	2133,10
Lira irlandese	1935,300	1935,300	1937 —	1935,300	1935,30	1935,15	1935 —	1935,300	1935,300	—
Corona danese	188,340	188,340	188,40	188,340	188,34	188,23	188,320	188,340	188,340	188,34
Dracma	9,524	9,524	9,52	9,524	—	—	9,525	9,524	9,524	—
E.C.U.	1499,300	1499,300	1499,70	1499,300	1499,30	1499,15	1499 —	1499,300	1499,300	1499,30
Dollaro canadese	1001,900	1001,900	1002 —	1001,900	1001,90	1001,82	1001,750	1001,900	1001,900	1001,90
Yen giapponese	9,244	9,244	9,25	9,244	9,244	9,24	9,241	9,244	9,244	9,24
Franco svizzero	878,260	878,260	879 —	878,260	878,26	878,18	878,100	878,260	878,260	878,26
Scellino austriaco	102,903	102,903	102,95	102,903	102,903	102,90	102,900	102,903	102,903	102,90
Corona norvegese	197,120	197,120	197 —	197,120	197,12	197,18	197,250	197,120	197,120	197,12
Corona svedese	206,660	206,660	206,40	206,660	206,66	206,70	206,750	206,660	206,660	206,66
FIM	298,160	298,160	298,30	298,160	298,16	298,23	298,300	298,160	298,160	—
Escudo portoghese	9,210	9,210	9,20	9,210	9,21	9,21	9,220	9,210	9,210	9,21
Peseta spagnola	10,755	10,755	10,77	10,755	10,75	10,76	10,765	10,755	10,755	10,75
Dollaro australiano	944,500	944,500	944,25	944,500	944,500	943,25	942 —	944,500	944,500	944,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1322,400
Marco germanico	723,800
Franco francese	216,700
Fiorino olandese	642,215
Franco belga	34,833
Lira sterlina	2132,500
Lira irlandese	1935,150
Corona danese	188,330
Dracma	9,524
E.C.U.	1499,150
Dollaro canadese	1001,825
Yen giapponese	9,242
Franco svizzero	878,180
Scellino austriaco	102,901
Corona norvegese	197,185
Corona svedese	206,705
FIM	298,230
Escudo portoghese	9,215
Peseta spagnola	10,760
Dollaro australiano	943,250

Media dei titoli del 26 agosto 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	84,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	93,750
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,125
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	87,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1-11-1983/87	99,975
» » » » 1-12-1983/87	100,075
» » » » 1- 1-1984/88	100,025
» » » » 1- 2-1984/88	100,300
» » » » 1- 3-1984/88	99,975
» » » » 1- 4-1984/88	100,075
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	99,950
» » » » 1- 7-1983/88	100,350
» » » » 1- 8-1983/88	100,750
» » » » 1- 9-1983/88	100,675
» » » » 1-10-1983/88	101,200
» » » » 15- 7-1985/90	98,050
» » » » 16- 8-1985/90	98,325
» » » » 18- 9-1985/90	97.900
» » » » 18-10-1985/90	97,750
» » » » 1-11-1983/90	102,500
» » » » 18-11-1985/90	97,850
» » » » 1-12-1983/90	102,350
» » » » 18-12-1985/90	98,675
» » » » 1- 1-1984/91	102,450
» » » » 17- 1-1986/91	98,450
» » » » 1- 2-1984/91	102,150
» » » » 18- 2-1986/91	98,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,925
» » » » 18- 3-1986/91	98,375
» » » » 1- 4-1984/91	101,225
» » » » 1- 5-1984/91	101,200
» » » » 1- 6-1984/91	101,425
» » » » 1- 7-1984/91	100,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,250
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	98,175
» » » » 1- 2-1985/92	97,225
» » » » 18- 4-1986/92	97,800
» » » » 1- 2-1985/95	97,775
» » » » 1- 3-1985/95	93,400
» » » » 1- 4-1985/95	93,325
» » » » 1- 5-1985/95	92,950

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,025
» » » » 1- 7-1985/95	95,025
» » » » 1- 8-1985/95	94,825
» » » » 1- 9-1985/95	95,325
» » » » 1-10-1985/95	95,275
» » » » 1-11-1985/95	95,900
» » » » 1-12-1985/95	95,775
» » » » 1- 1-1986/96	95,600
» » » » 1- 2-1986/96	96,125
» » » » 1- 3-1986/96	95,450
» » » » 1- 4-1986/96	94,600
» » » » 1- 5-1986/96	94,675
» » » » 1- 6-1986/96	94,450
» » » » 1- 7-1986/96	94,800
» » » » 1- 8-1986/96	94,575
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,600
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,025
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,050
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,350
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,900
» » » 12,50% 1-10-1988	101,550
» » » 12,50% 1-11-1988	102,100
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,550
» » » 12,50% 1- 2-1989	102 —
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,325
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,950
» » » 10,50% 1- 5-1989	99 —
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,425
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,425
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,275
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,925
» » » 12,00% 1- 4-1990	100,975
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,975
» » » 10,00% 1- 6-1990	96,925
» » » 9,50% 1- 7-1990	95,400
» » » 9,50% 1- 8-1990	95,500
» » » 9,25% 1- 9-1990	94,475
» » » 9,25% 1-10-1990	93,075
» » » 9,25% 1-11-1990	93,475
» » » 9,25% 1-12-1990	93,525
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,050
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,050
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,125
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,375
» » » » 1983/90 11,50%	107,875
» » » » 1984/91 11,25%	108,775
» » » » 1984/92 10,50%	108 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,500
» » » » 1985/93 9,75%	105,125
» » » » 1985/93 9,00%	102,825
» » » » 1985/93 8,75%	101,625
» » » » 1986/94 8,75%	101 —
» » » » 1986/94 6,90%	95.050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M26087

MINISTERO DEL TESORO

N. 167

Corso dei cambi del 27 agosto 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1318,400	1318,400	1318,35	1318,400	1318,40	—	1318,300	1318,400	1318,400	1318,40
Marco germanico	724,350	724,350	724,35	724,350	724,35	—	724,350	724,350	724,350	724,35
Franco francese	216,900	216,900	216,95	216,900	216,90	—	216,930	216,900	216,900	216,90
Fiorino olandese	642,850	642,850	642,75	642,850	642,85	—	642,810	642,850	642,850	642,85
Franco belga	34,861	34,861	34,86	34,861	34,861	—	34,862	34,861	34,861	34,86
Lira sterlina	2139 —	2139 —	2139 —	2139 —	2139 —	—	2139 —	2139 —	2139 —	2139 —
Lira irlandese	1934,400	1934,400	1935 —	1934,400	1934,40	—	1934 —	1934,400	1934,400	—
Corona danese	188,330	188,330	188,35	188,330	188,33	—	188,340	188,330	188,330	188,33
Dracma	9,529	9,529	9,52	9,529	—	—	9,528	9,529	9,529	—
E.C.U.	1500,370	1500,370	1500,60	1500,370	1500,370	—	1500,300	1500,370	1500,370	1500,37
Dollaro canadese	1000,300	1000,300	999,50	1000,300	1000,30	—	999,700	1000,300	1000,300	1000,30
Yen giapponese	9,264	9,264	9,27	9,264	9,264	—	9,266	9,264	9,264	9,26
Franco svizzero	879,150	879,150	879 —	879,150	879,15	—	878,800	879,150	879,150	879,15
Scellino austriaco	102,990	102,990	103 —	102,990	102,90	—	102,992	102,990	102,990	102,99
Corona norvegese	197,350	197,350	197,25	197,350	197,35	—	197,380	197,350	197,350	197,35
Corona svedese	206,500	206,500	206,30	206,500	206,50	—	206,480	206,500	206,500	206,50
FIM	298,460	298,460	298,60	298,460	298,46	—	298,430	298,460	298,460	—
Escudo portoghese	9,185	9,185	9,20	9,185	9,185	—	9,200	9,185	9,185	9,18
Peseta spagnola	10,779	10,779	10,77	10,779	10,779	—	10,780	10,779	10,779	10,77
Dollaro australiano	939,350	939,350	940 —	939,350	939,350	—	939 —	939,350	939,350	939,35

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1318,350
Marco germanico	724,350
Franco francese	216,915
Fiorino olandese	642,830
Franco belga	34,861
Lira sterlina	2139 —
Lira irlandese	1934,200
Corona danese	188,335
Dracma	9,528
E.C.U.	1500,330
Dollaro canadese	1000 —
Yen giapponese	9,265
Franco svizzero	878,975
Scellino austriaco	102,991
Corona norvegese	197,365
Corona svedese	206,490
FIM	298,445
Escudo portoghese	9,192
Peseta spagnola	10,779
Dollaro australiano	939,175

Media dei titoli del 27 agosto 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	83,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	93,800
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,125
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	87,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1-11-1983/87	99,925
» » » » 1-12-1983/87	100,075
» » » » 1- 1-1984/88	100,050
» » » » 1- 2-1984/88	100,150
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,175
» » » » 1- 5-1984/88	100.025
» » » » 1- 6-1984/88	99,975
» » » » 1- 7-1983/88	100,350
» » » » 1- 8-1983/88	100,750
» » » » 1- 9-1983/88	100.725
» » » » 1-10-1983/88	100,050
» » » » 15- 7-1985/90	98 —
» » » » 16- 8-1985/90	98,100
» » » » 18- 9-1985/90	97,925
» » » » 18-10-1985/90	97,725
» » » » 1-11-1983/90	102.425
» » » » 18-11-1985/90	97,850
» » » » 1-12-1983/90	102,275
» » » » 18-12-1985/90	98,575
» » » » 1- 1-1984/91	102,275
» » » » 17- 1-1986/91	98,450
» » » » 1- 2-1984/91	102,200
» » » » 18- 2-1986/91	97,900
» » » » 1- 3-1984/91	101,075
» » » » 18- 3-1986/91	98,400
» » » » 1- 4-1984/91	101,250
» » » » 1- 5-1984/91	101,100
» » » » 1- 6-1984/91	101,350
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,150
» » » » 1-10-1984/91	100,125
» » » » 1-11-1984/91	100,050
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1985/92	98,225
» » » » 1- 2-1985/92	97,250
» » » » 18- 4-1986/92	99,750
» » » » 1- 2-1985/95	97,675
» » » » 1- 3-1985/95	93,200
» » » » 1- 4-1985/95	93,175
» » » » 1- 5-1985/95	92,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,025
» » » » 1- 7-1985/95	95,025
» » » » 1- 8-1985/95	94,725
» » » » 1- 9-1985/95	94,725
» » » » 1-10-1985/95	95 —
» » » » 1-11-1985/95	95,675
» » » » 1-12-1985/95	95,725
» » » » 1- 1-1986/96	95,600
» » » » 1- 2-1986/96	96,075
» » » » 1- 3-1986/96	95,325
» » » » 1- 4-1986/96	94,575
» » » » 1- 5-1986/96	94,500
» » » » 1- 6-1986/96	94,325
» » » » 1- 7-1986/96	94,575
» » » » 1- 8-1986/96	94,475
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,750
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,875
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,050
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,325
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,900
» » » 12,50% 1-10-1988	101,450
» » » 12,50% 1-11-1988	102 —
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,525
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,975
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,425
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,925
» » » 10,50% 1- 5-1989	98,925
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,425
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,425
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,175
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,925
» » » 12,00% 1- 4-1990	100,850
» » » 10,50% 1- 5-1990	97,875
» » » 10,00% 1- 6-1990	96,875
» » » 9,50% 1- 7-1990	95,275
» » » 9,50% 1- 8-1990	95,325
» » » 9,25% 1- 9-1990	94,650
» » » 9,25% 1-10-1990	93,050
» » » 9,25% 1-11-1990	93,425
» » » 9,25% 1-12-1990	93,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,275
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,850
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,425
» » » » 1983/90 11,50%	108 —
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	108 —
» » » » 1985/93 9,60%	103,900
» » » » 1985/93 9,75%	104,800
» » » » 1985/93 9,00%	102,500
» » » » 1985/93 8,75%	101,375
» » » » 1986/94 8,75%	101 —
» » » » 1986/94 6,90%	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M27087

MINISTERO DEL TESORO

N. 168

Corso dei cambi del 28 agosto 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1318,300	1318,300	1318,20	1318,300	1318,30	1318,30	1318,300	1318,300	1318,300	1318,30
Marco germanico	724,300	724,300	724,60	724,300	724,300	724,22	724,150	724,300	724,300	724,30
Franco francese	216,850	216,850	216,95	216,850	216,85	216,79	216,740	216,850	216,850	216,85
Fiorino olandese	642,850	642,850	642,60	642,850	642,85	642,78	642,710	642,850	642,850	642,85
Franco belga	34,858	34,858	34,86	34,858	34,858	34,85	34,855	34,858	34,858	34,85
Lira sterlina	2143,700	2143,700	2144 —	2143,700	2143,70	2142,85	2142 —	2143,700	2143,700	2143,70
Lira irlandese	1926 —	1926 —	1932 —	1926 —	1926 —	1926,50	1927 —	1926 —	1926 —	—
Corona danese	188,050	188,050	188,25	188,050	188,050	188,08	188,120	188,050	188,050	188,05
Dracma	9,522	9,522	9,52	9,522	—	—	9,520	9,522	9,522	—
E.C.U.	1500,500	1500,500	1501,90	1500,500	1500,50	1500,48	1500,460	1500,500	1500,500	1500,50
Dollaro canadese	997,750	997,750	1000 —	997,750	997,750	997,87	998 —	997,750	997,750	997,75
Yen giapponese	9,211	9,211	9,24	9,211	9,211	9,21	9,215	9,211	9,211	9,21
Franco svizzero	878,100	878,100	878,60	878,100	878,10	878,10	878,100	878,100	878,100	878,10
Scellino austriaco	102,938	102,938	103 —	102,938	102,938	102,94	102,951	102,938	102,938	102,93
Corona norvegese	197,170	197,170	197,15	197,170	197,17	197,23	197,300	197,170	197,170	197,17
Corona svedese	206 —	206 —	206,45	206 —	206 —	206 —	206 —	206 —	206 —	206 —
FIM	298,430	298,430	298,50	298,430	298,43	298,41	298,400	298,430	298,430	—
Escudo portoghese	9,220	9,220	9,20	9,220	9,22	9,21	9,215	9,220	9,220	9,22
Peseta spagnola	10,780	10,780	10,79	10,780	10,78	10,77	10,778	10,780	10,780	10,78
Dollaro australiano	937,900	937,900	938 —	937,900	937,90	938,57	939,250	937,900	937,900	937,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1987

Dollaro USA	1318,300	Lira irlandese	1926,500	Scellino austriaco	102,944
Marco germanico	724,225	Corona danese	188,085	Corona norvegese	197,235
Franco francese	216,795	Dracma	9,521	Corona svedese	206 —
Fiorino olandese	642,780	E.C.U.	1500,480	FIM	298,415
Franco belga	34,856	Dollaro canadese	997,875	Escudo portoghese	9,217
Lira sterlina	2142,850	Yen giapponese	9,213	Peseta spagnola	10,779
		Franco svizzero	878,100	Dollaro australiano	938,575

Media dei titoli del 28 agosto 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	83,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	94,050
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,125
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	87,775
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100,050
» » » » 1-12-1983/87	100,300
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
» » » » 1- 2-1984/88	100,125
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	99,950
» » » » 1- 6-1984/88	99,900
» » » » 1- 7-1983/88	100,350
» » » » 1- 8-1983/88	100,525
» » » » 1- 9-1983/88	100,775
» » » » 1-10-1983/88	99,525
» » » » 15- 7-1985/90	97,975
» » » » 16- 8-1985/90	98,175
» » » » 18- 9-1985/90	97,925
» » » » 18-10-1985/90	97,725
» » » » 1-11-1983/90	102,375
» » » » 18-11-1985/90	97,850
» » » » 1-12-1983/90	102,250
» » » » 18-12-1985/90	98,675
» » » » 1- 1-1984/91	101,950
» » » » 17- 1-1986/91	98,450
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	97,950
» » » » 1- 3-1984/91	101,050
» » » » 18- 3-1986/91	98,050
» » » » 1- 4-1984/91	101,050
» » » » 1- 5-1984/91	101,050
» » » » 1- 6-1984/91	101,300
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	99,975
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,075
» » » » 1-11-1984/91	99,950
» » » » 1-12-1984/91	99,750
» » » » 1- 1-1985/92	98,225
» » » » 1- 2-1985/92	96,925
» » » » 18- 4-1986/92	97,800
» » » » 1- 2-1985/95	97,775
» » » » 1- 3-1985/95	93,350
» » » » 1- 4-1985/95	93,350
» » » » 1- 5-1985/95	93,075

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,025
» » » » 1- 7-1985/95	94,975
» » » » 1- 8 1985/95	94,750
» » » » 1- 9-1985/95	95,700
» » » » 1-10-1985/95	94,900
» » » » 1-11-1985/95	95,775
» » » » 1-12-1985/95	95,725
» » » » 1- 1-1986/96	95,425
» » » » 1- 2-1986/96	96 —
» » » » 1- 3-1986/96	95,175
» » » » 1- 4-1986/96	94,675
» » » » 1- 5-1986/96	94,475
» » » » 1- 6-1986/96	94,325
» » » » 1- 7-1986/96	94,550
» » » » 1- 8-1986/96	94,725
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,825
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,825
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,050
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,525
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,900
» » » 12,50% 1-10-1988	101,600
» » » 12,50% 1-11-1988	101,950
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,525
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,950
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,900
» » » 12,00% 1- 4-1989	101 —
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,400
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,175
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,925
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,075
» » » 10,50% 1- 5-1990	97,850
» » » 10,00% 1- 6-1990	96,825
» » » 9,50% 1- 7-1990	95,250
» » » 9,50% 1- 8-1990	95,350
» » » 9,25% 1- 9-1990	94,800
» » » 9,25% 1-10-1990	93,075
» » » 9,25% 1-11-1990	93,425
» » » 9,25% 1-12-1990	93,675
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,425
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,525
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,750
» » » » 1983/90 11,50%	108 —
» » » » 1984/91 11,25%	108,600
» » » » 1984/92 10,50%	107,950
» » » » 1985/93 9,60%	104 —
» » » » 1985/93 9,75%	105,250
» » » » 1985/93 9,00%	102,450
» » » » 1985/93 8,75%	101,125
» » » » 1986/94 8,75%	100,750
» » » » 1986/94 6,90%	95,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M28087

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 25/1987)

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986, nel quale, tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano;

Considerato che a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio si sono verificate le condizioni per una correlativa variazione del prezzo del metano;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986, n. 44 del 28 agosto 1986 e n. 22 del 2 luglio 1987 relativi all'aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture anche di acconto emesse dalla data del 1° settembre 1987, e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici T_1 (cottura cibi e produzione acqua calda), sono aumentate di 15,8 L./m³, pari a 1,72 L./Mcal (1,48 L./kWh) per gas a 9200 Mcal/m³ st.

Nella trasformazione da L./m³ a L./Mcal ed a L./kWh, l'eventuale arrotondamento si applicherà alla seconda cifra decimale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* le aziende distributrici sono tenute a notificare al C.I.P. ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento nella prossima revisione è pari a 302,492 L./kg.

Roma, addì 1° settembre 1987

Il Ministro-Presidente delegato
BATTAGLIA

87A7781

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, a sette posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 gennaio 1952, n. 43, concernente norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 gennaio 1963, n. 33, concernente disposizioni integrative della legge 18 gennaio 1952, n. 43, sul reclutamento dei commissari di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 3 marzo 1971, n. 96, concernente l'adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva, alla loro posizione giuridica amministrativa di funzionari della carriera direttiva;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1986 (registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1986, registro n. 11 Atti Presidenza, foglio n. 154), con il quale il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso, fra l'altro, diciassette posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa;

Accertato che nel ruolo suddetto esiste la disponibilità di sette posti;

Considerata la necessità, in relazione alle esigenze di servizio, di ricoprire i sette posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Concorso e requisiti

È indetto un concorso, per titoli, a sette posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali dell'Esercito, in servizio permanente, in ausiliaria o nella riserva che alla data del presente decreto rivestano il grado di capitano, di maggiore, di tenente colonnello o di colonnello di tutte le Armi e servizi e che non abbiano superato l'età di 58 anni.

Non sono ammessi al concorso gli ufficiali che hanno fruito dei benefici dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 2.

Domande di ammissione

Gli aspiranti dovranno fare domanda in carta da bollo diretta al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª). Tale domanda dovrà essere presentata non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* dai candidati che siano ufficiali in servizio, al comando del Corpo o ente o al capo dell'ufficio da cui dipendono e dai candidati che siano ufficiali non in servizio al comando che custodisce i documenti matricolari.

Per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano il detto termine di presentazione delle domande è di giorni quaranta.

La data di presentazione dovrà essere attestata da esplicita dichiarazione scritta del comandante del Corpo o dell'ente o del capo ufficio che riceve la domanda.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare: il grado, l'Arma o il servizio, la categoria e la posizione di stato (servizio permanente, ausiliaria, riserva: richiamato o trattenuto in servizio dalla posizione di congedo), il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita nonché il preciso recapito anche telefonico.

Nella domanda dovrà, altresì, essere precisato se e quale servizio il concorrente abbia prestato come facente funzioni di commissario di leva presso gli uffici di leva e le soppresse commissioni temporanee di leva e se abbia prestato servizi strettamente attinenti al servizio della leva e, in caso affermativo, in quale data ed in quale luogo.

Nella domanda dovranno essere elencati i documenti ad essa allegati e inoltre essere fatta esplicita dichiarazione di accettazione di qualsiasi destinazione in caso di nomina e di non avere fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

Le domande con i relativi documenti dovranno essere inoltrate al Ministero al più presto — e comunque non oltre dieci giorni dalla data di presentazione —, tramite le autorità gerarchiche, le quali esprimeranno esplicito parere sulle attitudini del concorrente a disimpegnare le funzioni di commissario di leva.

Per gli ufficiali in servizio quali facenti funzioni di commissario di leva il parere di cui sopra sarà espresso dal comandante della zona militare o dal comandante della regione militare.

I concorrenti residenti in territorio non metropolitano potranno produrre detti documenti entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Documentazione

A corredo delle domande, ed entro il termine sopra fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti ritengano utili per dimostrare, ai fini del presente concorso, sia il loro grado di cultura generale sia la loro capacità a ben disimpegnare le funzioni attinenti alla leva, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 2.

I titoli predetti non saranno presi in considerazione se non perverranno acclusi alla istanza di partecipazione al concorso.

Gli ufficiali che non prestano servizio dovranno produrre un certificato di idoneità fisica, su carta da bollo, rilasciato da un ufficiale medico in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente dei servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate.

La firma del medico deve essere autenticata dall'autorità delle Forze armate dalla quale il sanitario dipende.

Gli enti cui le domande vengono presentate dovranno corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio militare degli interessati.

Art. 4.

Esclusione

Gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti saranno esclusi dal concorso e, in ogni caso, dalla nomina con decreto del Ministro.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice che sarà composta di tre membri, compreso il presidente, e del segretario.

Art. 6.

Titoli

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in sessantesimi, riservando 35 punti complessivamente ai «precedenti di servizio», 10 punti complessivamente alle «benemerenze belliche» e 15 punti complessivamente ai «titoli culturali e pubblicazioni».

La commissione giudicatrice all'inizio del lavori ripartirà i punti riservati ad ognuna delle suindicate categorie fra i singoli titoli compresi nelle categorie stesse, in relazione alla importanza riconosciuta a ciascun titolo.

Per ciascuna categoria i titoli da valutare sono, rispettivamente, i seguenti:

A) *Precedenti di servizio:*

1) le note caratteristiche ed il comportamento disciplinare risultanti dai libretti personali dei singoli concorrenti;

2) eventuali prestazioni rese nell'incarico delle funzioni provvisorie di commissario di leva per periodo non inferiore a sei mesi;

3) eventuali prestazioni comunque rese nei settori dei servizi attinenti alla leva, alla selezione attitudinale ed al reclutamento;

4) membro, relatore e segretario di consiglio di leva;

5) ufficiale delegato presso i consigli, le soppresse commissioni mobili di leva e le soppresse commissioni temporanee di leva;

6) capo o addetto a gruppo selettori;

7) comandante, capo o addetto all'ufficio reclutamento di distretto militare;

8) capo o addetto all'ufficio ordinamento dei Comiliter o del Comilit Sardegna;

9) capo o addetto alle divisioni leva, selezione attitudinale o reclutamento di Esercitoleva o Levadife o in servizio presso Contendife e addetto alla trattazione di ricorsi in materia di leva;

10) membro, segretario o consulente della commissione consultiva di appello per i ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

B) *Benemerenze belliche:*

1) le ricompense al valor militare, gli encomi solenni di guerra;

2) le promozioni, gli avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra;

3) le mutilazioni, le ferite;

4) i periodi di tempo trascorsi in zona di operazioni ed in prigionia;

5) le degenze nei luoghi di cura per ferite.

C) *Titoli culturali e pubblicazioni:*

I titoli culturali da valutare sono i seguenti:

laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o equiparate; laurea in altre facoltà; laurea in più, oltre la prima, corso triennale e corsi biennali dell'Istituto orientale di Napoli, licenza di scuola media superiore, corsi universitari biennali e minori, scuola di guerra, scuole di applicazione, accademia militare, corsi di abilitazione alti comandi.

Quanto alle pubblicazioni saranno valutate esclusivamente quelle edite a stampa concernenti il servizio tecnico della leva e del reclutamento che arrechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale.

Per ottenere l'idoneità occorre che i candidati riportino una valutazione non inferiore a trenta sessantesimi.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria e nomina

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine di punteggio riportato da ciascun candidato e sarà emessa con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche, concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Gli aspiranti dovranno, pertanto, a corredo della domanda di ammissione al concorso e nel termine per la presentazione di essa, allegare oltre ai documenti di cui al precedente art. 3, anche quelli comprovanti eventuali titoli di preferenza.

Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto del Ministero e pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 9.

Nomina

Gli ufficiali dichiarati vincitori, provenienti dal servizio permanente, all'atto della nomina all'impiego civile, sono trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro della difesa dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine il Ministro ha la facoltà di dichiarare, con suo motivato decreto, non confermata la nomina.

Qualora non intervenga la suddetta conferma gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione, sempreché ne abbiano i requisiti fisici.

Gli ufficiali in servizio permanente, se vengono a risultare in soprannumero, sono riassorbiti nei quadri con le prime vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

Gli ufficiali in servizio permanente nominati commissari di leva conservano il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione ad ufficiali di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa Arma o servizio di provenienza sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata. I predetti aumenti di stipendio sono attribuiti con la osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295.

Per conseguire il trattamento economico del grado di generale di brigata i commissari di leva devono avere prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e devono essere in godimento da almeno cinque anni del trattamento economico stabilito per il grado di colonnello.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1987
Registro n. 35 Difesa, foglio n. 369

87A7636

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservato agli ufficiali di complemento del Corpo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 28 giugno 1986, n. 338, concernente l'incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto per l'anno 1987 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservato agli ufficiali di complemento del Corpo.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psichica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso gli ufficiali di complemento che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza che:

a) alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande non abbiano superato il trentesimo anno di età;

b) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e di carattere e per precedenti disciplinari;

c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;

d) non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello *status* di ufficiale della Guardia di finanza.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito alla lettera *a)* del presente articolo.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (gli ufficiali che stiano prestando servizio di prima nomina possono presentare l'istanza in carta semplice), firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se in servizio di prima nomina, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) il grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma (o i diplomi) di laurea previsti dall'art. 1, lettera *c*), della legge 26 febbraio 1974, n. 45, di cui è provvisto con relativa votazione;

g) il reparto di appartenenza (se nella posizione di congedo il comando di legione cui è in forza);

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia;

l) i documenti allegati.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Documentazione da produrre in allegato alla domanda

Il candidato deve allegare alla domanda ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12 i seguenti documenti:

a) diploma (o diplomi) di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi ad eventuali riconoscimenti al valor militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati entro detto termine.

Il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà, per le documentazioni che risultassero formalmente irregolari, di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

È ammesso fare riferimento a documenti già presentati al comando generale della Guardia di finanza per l'ammissione al concorso per allievi ufficiali di complemento in servizio di prima nomina del Corpo.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) per tutti i concorrenti, il libretto personale — esemplare Corpo — ed il fascicolo personale;

b) per i concorrenti che abbiano già prestato il servizio di prima nomina la dichiarazione del casellario giudiziale.

Nei confronti degli aspiranti in servizio di prima nomina sarà redatto uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data terminale quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è ripartita nelle seguenti sottocommissioni:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri, e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

d) sottocommissione per la valutazione della prova di esame, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente. Se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di presidente, devono essere di grado non inferiore a colonnello; se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a)* del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psichici ovvero per la prova di esame saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psichici ed alla prova di esame i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo.

L'esito della visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *b*).

Il concorrente giudicato non idoneo, a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o dell'esame psicotecnico, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine all'accertamento di cui alla precedente lettera *b)* e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie «maggiore» delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive «a tempiali».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) le deformazioni di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorrici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

dell'urina ed eventualmente quello per la determinazione della glicemia e dell'azotemia;

elettrocardiografico.

Per gli accertamenti stabiliti dal presente articolo, primo comma, lettere *a)* e *b)* e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 11.

Documentazione da produrre

I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti fisio-psichici ed ammessi a sostenere la prova orale, dovranno presentare al comando generale, a pena di esclusione entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'esame orale, i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo;

b) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, in carta da bollo.

Sono dispensati dal produrre la predetta documentazione i concorrenti in servizio nella Guardia di finanza o nell'amministrazione statale.

Art. 12.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

b) titolo di studio;

c) eventuali riconoscimenti al valor militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per meriti di servizio.

Prima della prova di esame di cui al successivo art. 13, la sottocommissione di cui alla lettera *a)* del precedente art. 7 procederà a determinare con apposito processo verbale i criteri di valutazione nonché i punteggi da attribuire ai singoli titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non potrà essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/60, di cui:

a) fino ad un massimo di punti 15/60, per la durata del servizio e le qualità professionali e militari;

b) fino ad un massimo di 9/60, per il titolo di studio;

c) fino ad un massimo di 6/60, per gli eventuali riconoscimenti o benemerenze di cui al punto *c)* del primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Prova di esame

Gli esami di concorso, che avranno luogo a Roma davanti alla sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *d)*, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti, consisteranno in una prova orale, della durata massima di 45 minuti, in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo, nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione della prova di esame, potrà, però, nei limiti del programma, rivolgere all'aspirante tutte le altre domande che riterrà opportune.

Il punteggio massimo conferibile in detta prova è di 30/60 e si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti la sottocommissione di cui alla lettera *d)* del precedente art. 7. Ogni componente la sottocommissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60.

Superano la prova di esame coloro che riportano almeno il voto complessivo di 15/60.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 14.

Graduatoria

Nei confronti dei candidati che abbiano superato la prova di esame, la sottocommissione di cui alla lettera *a)* dell'art. 7 procederà all'attribuzione del punteggio per i titoli secondo i criteri predeterminati nel verbale di cui al secondo comma del precedente art. 12.

Successivamente la stessa sottocommissione procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio conseguito nella prova di esame ed il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia. Il candidato a tal fine deve presentare o far pervenire entro il termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso i certificati rilasciati dalle competenti autorità comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Vincitori del concorso

I concorrenti idonei, che nella graduatoria risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale medesima, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dai corsi di cui all'art. 2, numeri 1) e 2), della legge 29 maggio 1967, n. 371.

Il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

I vincitori del concorso, conseguita la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, frequentano il corso straordinario di preparazione e di aggiornamento.

Art. 16.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede ove si svolgerà il corso di cui al precedente art. 15, quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. Bl/M4, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: GUARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1987
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 296

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... il .... domiciliato a .... (c.a.p. ....) (provincia di ....)
in via.. n. ...., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo, di cui alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere celibe (ovvero coniugato con............................);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....,

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

e) di essere in possesso del diploma (o dei diplomi) di laurea in .... (4);

f) di prestare servizio presso il comando.............................., ovvero di essere nella forza in congedo della legione di.................;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5);

h) di risiedere a .... (provincia di ....) via .... n. ....

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a....................... (provincia di ....) via............................ n. ....

Allega i seguenti documenti (6)..

Data,..........................

Il candidato

....

Visto per l'autenticità della firma (7)...

---

(1) Grado, cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Indicare la relativa votazione.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando).

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati in servizio di prima nomina è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA ORALE

I - *Legislazione tributaria*

Imposte dirette:

Le imposte dirette nel sistema della riforma tributaria.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L'imposta locale sui redditi.

L'accertamento.

La riscossione.

Imposte indirette:

Le imposte indirette nel sistema della riforma tributaria.

L'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta di bollo.

L'imposta di registro, l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili e l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

L'imposta sugli spettacoli.

Tasse sulle concessioni governative.

Tasse automobilistiche.

Dogane:

regimi doganali comunitari;

il territorio doganale;

il rapporto doganale ed i suoi elementi;

le dichiarazioni;

l'accertamento;

liquidazione e riscossione;

l'inadempimento dell'obbligazione doganale;

le sanzioni;

l'obbligazione civile nascente dal reato doganale;

la competenza all'accertamento sui reati doganali;

l'estinzione dei reati doganali.

Imposte di fabbricazione:

le imposte di fabbricazione nel sistema tributario italiano;

gli organi dell'amministrazione per le imposte di fabbricazione e l'ordinamento dei servizi;

disposizioni tecnico-amministrative comuni per l'attivazione e l'esercizio di fabbriche e depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione;

nascita del debito d'imposta: norme e procedimenti comuni per l'accertamento del prodotto, la liquidazione e il pagamento delle imposte di fabbricazione;

estinzione del debito d'imposta;

esportazione di prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione; distruzione del prodotto; abbuoni e restituzioni delle imposte; agevolazioni per i consumi interni; procedimenti per la denaturazione;

norme particolari sulle singole imposte di fabbricazione;

reati in materia di imposte di fabbricazione.

Monopoli di Stato:

il monopolio come tributo;

i monopoli di Stato nel sistema tributario italiano;

il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggetto e territorio soggetto a monopolio; regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito;

organi per la produzione del sale e per la coltivazione e lavorazione dei tabacchi.

II - *Servizio del Corpo*

Evoluzione storico-legislativa della Guardia di finanza.

Struttura ordinativa attuale della Guardia di finanza.

Compiti istituzionali, qualifiche, doveri e poteri degli appartenenti alla Guardia di finanza.

Ordinamento del servizio.

Articolazione dei servizi, elementi e scritture.

Classificazione e modi di esecuzione del servizio.

Vigilanza al confine terrestre e lacuale.

Vigilanza al confine marittimo.

Vigilanza all'arrivo e alla partenza di merci per via mare.

Vigilanza sulla navigazione aerea.

Operatività nelle zone di vigilanza doganale.

Servizi presso le dogane.

Vigilanza nell'interno del territorio.

Vigilanza sui trasporti in regime T.I.R. e in regime di transito comunitario, sul movimento del caffè e delle provviste di bordo.

Controllo doganale e valutario.

Vigilanza in materia di imposte di fabbricazione.

Vigilanza sulla produzione, circolazione e deposito degli oli minerali.

Privative fiscali in materia di sali e tabacchi.

Privative fiscali sostituite da imposte di fabbricazione.

Monopolio del lotto e delle lotterie.

Attribuzioni dei militari del Corpo in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

Le verifiche.

L'attività di controllo dell'osservanza dell'obbligo di accompagnamento dei beni viaggianti con un documento di trasporto. Altre misure di contrasto per la ricerca degli evasori totali e paratotali.

Attribuzioni ed esecuzione del servizio in materia di imposte sui redditi.

La polizia giudiziaria.

Gli atti e l'attività di P.G. e P.T.

Uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica.

Operazioni di servizio a tutela di interessi politico-economici dello Stato: divieti economici e valutari.

Operazioni di servizio in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Operazioni di servizio e tutela dei beni culturali, dei beni naturali e dei prodotti alimentari.

L'attività della Guardia di finanza nella lotta alla criminalità organizzata.

TESI DELLA PROVA ORALE

1. Le imposte dirette nel sistema della riforma tributaria.

L'imposta sul valore aggiunto.

Le dichiarazioni doganali.

Disposizioni tecnico-amministrative comuni per l'attivazione e l'esercizio di fabbriche e depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

I monopoli di Stato nel sistema tributario italiano.

Evoluzione storico-legislativa della Guardia di finanza.

Classificazione e modi di esecuzione del servizio.

Vigilanza sui trasporti in regime T.I.R. e in regime di transito comunitario, sul movimento del caffè e sulle provviste di bordo.

Attribuzioni dei militari del Corpo in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le imposte indirette sul sistema della riforma tributaria.

Le sanzioni in materia doganale.

Nascita del debito d'imposta: norme e procedimenti comuni per l'accertamento del prodotto, la liquidazione e il pagamento delle imposte di fabbricazione.

Il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggetto e territorio soggetto a monopolio, regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito.

Struttura ordinativa attuale della Guardia di finanza.

Vigilanza all'arrivo e alla partenza di merci per via mare.

Vigilanza in materia di imposte di fabbricazione.

L'attività di controllo dell'osservanza dell'obbligo di accompagnamento dei beni viaggianti con un documento di trasporto. Altre misure di contrasto per la ricerca degli evasori totali e paratotali.

Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

3. Imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Tasse automobilistiche.

La competenza all'accertamento dei reati doganali.

Le imposte di fabbricazione nel sistema tributario italiano.

Organi per la produzione del sale e per la coltivazione e lavorazione dei tabacchi.

Compiti istituzionali, qualifiche, doveri e poteri degli appartenenti alla Guardia di finanza.

Vigilanza al confine terrestre e lacuale.

Operatività nelle zone di vigilanza doganale.

Privative fiscali in materia di sali e tabacchi.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

4. L'imposta locale sui redditi.
L'imposta di bollo.
Regimi doganali comunitari.
Estinzione del debito d'imposta in materia di imposte di fabbricazione.
Il monopolio come tributo.
Ordinamento del servizio.
Controllo doganale e valutario.
Attribuzioni ed esecuzioni del servizio in materia di imposte sui redditi.
Gli atti e l'attività di P.G. e P.T.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

5. L'accertamento delle imposte sui redditi.
L'imposta di registro, l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili e l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.
L'accertamento doganale.
Gli organi dell'amministrazione per le imposte di fabbricazione e l'ordinamento dei servizi.
Il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggetto e territorio soggetto a monopolio; regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito.
Articolazione dei servizi, elementi e scritture.
Servizi presso le dogane.
Le verifiche.
Uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

6. La riscossione delle imposte sui redditi.
L'imposta sugli spettacoli.
Il territorio doganale.
Le imposte di fabbricazione nel sistema tributario italiano.
I monopoli di Stato nel sistema tributario italiano.
Struttura ordinativa attuale della Guradia di finanza.
Vigilanza sulla navigazione aerea.
Vigilanza sulla produzione, circolazione e deposito degli oli minerali.
Operazioni di servizio in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

7. Le imposte dirette nel sistema della riforma tributaria.
Tasse sulle concessioni governative.
Il rapporto doganale ed i suoi elementi.
Esportazione di prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione; distruzione del prodotto; abbuoni e restituzioni delle imposte; agevolazioni per i consumi interni; procedimenti per la denaturazione.
Organi per la produzione del sale e per la coltivazione e la lavorazione dei tabacchi.
Compiti istituzionali, qualifiche, doveri e poteri degli appartenenti alla Guardia di finanza.
Vigilanza nell'interno del territorio.
Privative fiscali sostituite da imposte di fabbricazione.
La polizia giudiziaria.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

8. L'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Le imposte indirette nel sistema della riforma tributaria.
Liquidazione e riscossione dell'imposta in materia doganale.
Nascita del debito d'imposta: norme e procedimenti comuni per l'accertamento del prodotto, la liquidazione e il pagamento delle imposte di fabbricazione.
I monopoli di Stato nel sistema tributario italiano.
Evoluzione storico-legislativa della Guardia di finanza.
Vigilanza al confine marittimo.
Le verifiche.
Operazioni di servizio a tutela di interessi politico-economici dello Stato: divieti economici e valutari.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

9. Imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Imposta sul valore aggiunto.
L'inadempimento dell'obbligo doganale.
Disposizioni tecnico-amministrative comuni per l'attivazione e l'esercizio di fabbriche e depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
Il monopolio come tributo.
Ordinamento del servizio.
Operatività nelle zone di vigilanza doganale.
Privative fiscali in materia di sali e tabacchi.
Operazioni di servizio a tutela dei beni culturali, dei beni naturali e dei prodotti alimentari.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

10. L'accertamento delle imposte sui redditi.
Le imposte indirette nel sistema della riforma tributaria.
L'obbligazione civile nascente dal reato doganale.
Reati in materia di imposte di fabbricazione.
Il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggetto e territorio soggetto a monopolio; regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito.
Articolazione dei servizi, elementi e scritture.
Vigilanza nell'interno del territorio.
Monopolio del lotto e delle lotterie.
Uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

Il Ministro delle finanze
GUARINO

87A7550

CORTE DEI CONTI

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi quattro posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale tecnico ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

Sono messi a concorso quattro posti di agente tecnico in prova, seconda qualifica funzionale, nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico della Corte dei conti, così ripartiti:

concorso ad un posto con mansioni di termoidraulico;

concorso ad un posto con mansioni di falegname-lucidatore;

concorso ad un posto con mansioni di tappezziere;

concorso ad un posto con mansioni di pittore.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi pubblici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Licenza di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, qualora intendano partecipare a più concorsi, dovranno presentare distinte domande. Non si terrà conto delle domande che contengano la richiesta di partecipazione a più concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allegano schemi esemplificativi, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Alle domande gli aspiranti dovranno allegare la documentazione, in originale o in copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati.

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia.

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Il conseguimento di patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli dovrà essere documentato con fotocopie delle patenti stesse in regola con le norme di bollo e sulle autentiche, oppure con certificati delle competenti prefetture, rilasciate in carta da bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso saranno nominate con successivi decreti.

Art. 8.

Le commissioni, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegneranno a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli del medesimo prodotti.

Sono ammessi alla prova di idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione abbiano riportato un punteggio non inferiore ai sei decimi.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non riporti in essa una votazione di almeno sei decimi.

La somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con quello ottenuto nella prova di idoneità tecnica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene determinata la graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Le prove di idoneità tecnica dei concorsi indicati all'art. 1 del presente decreto, consistono:

per i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso ad un posto con mansioni di termoidraulico:

a) sostituzione di valvole di regolazione e detentori di termosifoni;

b) interventi di manutenzione semplice su circuiti idraulici;

per i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso ad un posto con mansioni di falegname-lucidatore:

a) incastro a coda di rondine;

b) dimostrazione di capacità lavorativa su macchina combinata e sega a nastro;

c) lucidatura con tampone a gomma lacca;

per i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso ad un posto con mansioni di tappezziere:

a) smontaggio e rimontaggio di tende in stoffa;

b) rivestimenti di poltroncine;

per i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso ad un posto con mansioni di pittore:

a) tinteggiatura con vernice a smalto, vinilica o a tempera;

b) base di preparazione (rasatura stuccatura) di pareti e soffitti.

Le prove avranno luogo in Roma, presso la Corte dei conti, via Baiamonti n. 25.

Ai candidati ammessi alla suddetta prova sarà data comunicazione, almeno venti giorni prima, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova di idoneità tecnica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova di idoneità tecnica debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a preferenza nella nomina.

Art. 11.

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, subordinatamente all'esito favorevole di un esame psicotecnico, agente tecnico in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1987
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 244

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto.. nato a .... (provincia di ....) il................................ e residente.. in .... (provincia di ....) via.............................. n. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova, seconda qualifica funzionale, nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico della Corte dei conti, con mansioni di.. (1) indetto con decreto presidenziale 10 giugno 1987.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè..

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)................;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio........................ .... conseguito in data .... presso.. sito in .... via .... n. ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) allega i sottoindicati documenti...

Data, ...

Firma ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .... ed eventuale recapito telefonico...............................

Visto: si autentica la firma del sig. (5)...................................

---

(1) Indicare esattamente le mansioni relative al concorso al quale si intende partecipare.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A7580

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Concorso a tre posti di agente tecnico

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1985 con il quale è stata disposta in favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria, una nuova assegnazione di posti di organico dei ruoli del personale non docente disponibili alla data del 12 luglio 1983, secondo quanto indicato nella tabella *B*/17 allegata allo stesso decreto interministeriale 1° ottobre 1985;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1986 con il quale due dei posti di tecnico esecutivo di cui alla tabella *B*/17 vengono assegnati alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia del secondo Ateneo di Roma;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2078 del 19 maggio 1987, con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a due posti di tecnico esecutivo presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Roma;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1986 con il quale è stata disposta in favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria, una nuova assegnazione di posti di organico dei ruoli del personale non docente disponibili alla data del 12 luglio 1983, secondo quanto indicato nella tabella *B*/20 allegata allo stesso decreto interministeriale 5 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1986 con il quale uno dei posti di tecnico esecutivo di cui alla tabella *B*/20 viene assegnato alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia del Secondo Ateneo di Roma;

Vista la nota ministeriale prot. n. 5181 del 31 dicembre 1986, con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Roma;

Considerato che i posti in questione devono essere banditi in conformità a quanto disposto dal decreto interministeriale 20 maggio 1983 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1981;

Vista la deliberazione della Corte dei conti - Sezione di controllo, n. 1488 del 12 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per esami, a tre posti di agente tecnico, quarta qualifica funzionale, area tecnico-scientifica presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Roma.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indirizzate al rettore della Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loco carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica e della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3, titolo I e dell'art. 3, titolo II, del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche. Le prove di esame verteranno su temi il cui contenuto è stabilito ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del decreto interministeriale 20 maggio 1983 come da programma allegato al presente decreto.

Art. 6.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno per l'esecuzione delle prove stesse.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa temi diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di esecuzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il diario delle prove pratiche, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del mese e del luogo in cui la stessa si svolgerà verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 9.

I concorrenti che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del Secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto la prova pratica. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento costituisce titolo di preferenza. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura competente per residenza del candidato;

7) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura competente per residenza del candidato;

8) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

9) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 nella quarta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso, immessi nella predetta qualifica funzionale, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di mpiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il rettore: GARACI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Roma, addì 26 agosto 1987
Registro n. 27 Università, foglio n. 385

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 3000)

Al magnifico rettore della Seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a tre posti di agente tecnico presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia bandito con decreto del rettore della Seconda Università degli studi di Roma n. 3860 del 10 luglio 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perché .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali ....
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....
(tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma .... (5)

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento è l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova pratica:

Utilizzazione pratica e manutenzione ordinaria delle unità periferiche di presentazione nei sistemi di elaborazione.

Seconda prova pratica:

Operazioni relative all'inserimento dati, all'aggiornamento e consultazione di archivi automatici, all'acquisizione automatica di dati sperimentali di tipo biomedico.

87A7635

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 108, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1986, si svolgeranno presso la facoltà di ingegneria - via S. Marta n. 3 - Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 21 settembre 1987, ore 10;
seconda prova: 22 settembre 1987, ore 10.

87A7712

REGIONE SICILIA

Concorso a due posti di programmatore C.E. presso i presidi dell'unità sanitaria locale n. 46

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di programmatore C.E. presso i presidi dell'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 33 dell'8 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Patti (Messina).

87A7584

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/A

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/A, a:

Ruolo sanitario:

un posto di biologo dirigente dell'unità operativa di tossicologia industriale facente parte del servizio multizonale di prevenzione;

tre posti di biologo collaboratore dell'unità operativa di tossicologia industriale facente parte del servizio multizonale di prevenzione;

un posto di biologo collaboratore dell'unità operativa di attività biotossicoliche a fini di sanità pubblica facente parte del servizio multizonale di prevenzione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 12 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale, ufficio concorsi, presso il presidio ospedaliero di S. M. Nuova dell'U.S.L. in Firenze.

87A7585

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50/52

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 50/52, a:

due posti di capo sala;

quattro posti di infermiere/a professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 19 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Viadana (Mantova).

87A7586

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - geometra del personale di vigilanza e ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - geometra del personale di vigilanza e ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 94 del 5 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavullo nel Frignano (Modena).

87A7587

Concorso ad un posto di assistente amministrativo - area economico-finanziaria, presso l'unità sanitaria locale n. 20

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo - area economico-finanziaria, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 95 del 20 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali dell'U.S.L. in Casalecchio di Reno (Bologna).

87A7680

Concorso ad un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 27.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno), presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 95 del 20 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A7681

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 40, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero (a tempo pieno) di oncologia;
un posto di dirigente sanitario (a tempo pieno) di organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di dirigente sanitario (a tempo pieno) di medicina del lavoro;
un posto di vice direttore sanitario (a tempo pieno) di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
un posto di coadiutore sanitario (a tempo pieno) di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (a tempo pieno) di anatomia e istologia patologica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (a tempo pieno) di neurologia;
un posto di assistente medico (a tempo pieno) di cardiologia;
tre posti di assistente medico (a tempo pieno) di medicina generale;
due posti di assistente medico (a tempo pieno) di neurologia;
un posto di assistente medico (a tempo pieno) di radiologia diagnostica;
due posti di assistente medico (a tempo pieno) di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente medico (a tempo pieno) di chirurgia generale;
un posto di assistente medico (a tempo pieno) di organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di assistente medico (a tempo pieno) di medicina del lavoro;
un posto di farmacista coadiutore;
un posto di veterinario dirigente area di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto di veterinario collaboratore area di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di fisico collaboratore.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere civile coordinatore;
un posto di ingegnere elettrotecnico-elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 95 del 20 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Rimini (Forlì).

87A7588

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

due posti di biologo collaboratore (citologo) presso il servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 75 del 16 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Pesaro.

87A7674

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di primario presso la divisione di geriatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di geriatria;

un posto di assistente medico presso la divisione di geriatria;

un posto di assistente medico (a tempo pieno) presso il servizio di medicina del lavoro;

cinque posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 7 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Valdagno (Vicenza).

87A7589

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

un posto di primario ospedaliero addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero addetto al servizio di neurologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero addetto al servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di anatomia e istologia patologica);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (terapista della riabilitazione).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 7 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Arzignano (Vicenza).

87A7666

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 66

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 66, a:

un posto di aiuto corresponsabile di neuropsichiatria infantile;

un posto di aiuto corresponsabile di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico di radiologia;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di agente tecnico autista;

un posto di direttore amministrativo capo servizio economale;

un posto di direttore amministrativo capo servizio economico-finanziario;

un posto di direttore amministrativo capo servizio personale, patrimoniale e legale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 19 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Mondovì (Cuneo).

87A7685

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di operatore tecnico coordinatore (necroforo);

otto posti di assistente tecnico - perito industriale meccanico (attività scientifica) (quattro posti presso il laboratorio di tecnologia dei materiali e quattro posti presso il laboratorio di biomeccanica);

un posto di farmacista coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 95 del 20 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

87A7590

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 202 del 31 agosto 1987 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

A.M.I.A. - Azienda municipalizzata igiene ambientale di Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore.

A.Co.Tra.L. - Azienda consortile trasporti laziali: Concorsi pubblici, per esami, a posti di conducente di linea per le province di Latina, Frosinone, Roma, Rieti e Viterbo.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 28 agosto 1987, n. 353, recante: «Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri clandestini extracomunitari». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1987).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, al quarto capoverso delle premesse, alla pagina 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... si rende necessario *confermare* la predetta data ...», leggasi: «... si rende necessario *prorogare* la predetta data ...».

87A7778

Comunicato relativo al decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante: «Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1987).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 3, comma 1, dopo le parole: «decreti del Presidente della Repubblica», sono inserite le seguenti: «*10 aprile 1987, n. 209,*» e dopo le parole: «20 maggio 1987, n. 270», sono aggiunte le seguenti: «*, nonché da quelli che saranno recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, anche se in corso di registrazione presso la Corte dei conti.*».

87A7782

Comunicato del Ministero della pubblica istruzione relativo al diario delle prove d'esame del concorso pubblico a due posti di collaboratore tecnico presso l'Università di Pisa. (Diario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987).

Nel diario citato in epigrafe, riportato alla pag. 43 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «(ex istituto di *genetica)*», leggasi: «(ex istituto di *orticoltura e floricoltura)*».

87A7642

Comunicato relativo all'estratto del bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9 della regione Emilia-Romagna. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 1987).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 57 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*un posto*, di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia a tempo pieno;», leggasi: «*due posti* di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia a tempo pieno;».

87A7696

Comunicato relativo all'estratto del bando di concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 46 della regione Piemonte. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1987).

La pubblicazione dell'estratto di bando citato in epigrafe, relativo ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 46 della regione Piemonte, effettuata alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve considerarsi non avvenuta, in quanto lo stesso estratto di bando è stato già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1987, alla pag. 60.

87A7779

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Ministero della pubblica istruzione relativo al bando di concorso ad un posto di agente tecnico presso l'Università «La Sapienza» di Roma. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 27 luglio 1987).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, riportato alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, dove è scritto: «*per titoli ed esami*», leggasi: «*per esami*».

87A7643

Comunicato del Ministero della pubblica istruzione relativo al bando di concorso ad un posto di agente tecnico presso l'Università «La Sapienza» di Roma. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1987).

Nel programma d'esame allegato al bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «seconda prova *scritta*», leggasi: «seconda prova *pratica*».

87A7644

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221